

**CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI NELLO STABILE DI VIA OLMETTO, 48 A  
"IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**

L'anno duemilasedici addì ..... del mese di Gennaio in Desio , nella residenza Municipale

TRA

il Comune di Desio con sede in DESIO (MI), Piazza Giovanni Paolo II s.n.c., codice fiscale 00834770158 - concedente - rappresentato dal Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Servizio Patrimonio e Demanio, Arch. Luigi Fregoni, nato a Milano il 11.08.1965, domiciliato per la carica in Desio (MI) – Piazza Giovanni Paolo II a ciò autorizzato ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L. n. 267/2000, e dell'art. 81 del vigente Statuto del Comune di Desio,

E

"Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus "con sede in Cesano Maderno (MB), via Leopardi 13/A, codice fiscale 08510490157, rappresentata dal Sig.Rino Caron nato a Trebaseghe (PD) il 09.03.1943, residente a Cesano Maderno in Via Monte S. Primo n. 22 , - C.F. CRNRI43C09L349M – in qualità di Presidente della società "Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus",

PREMESSO CHE

- la concessione in uso dei locali di via Olmetto 48, atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Desio al n. di reg.775 del 10/02/2014, per l'attuale sede di "Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus" è in scadenza al 14/01/2016 ;
- l'amministrazione comunale intende promuovere un progetto a favore di soggetti portatori di disabilità, attraverso l'attivazione di interventi residenziali temporanei di sostegno al nucleo familiare, destinando per tale progettualità un alloggio e relativo posto auto pertinenziale sito in via Olmetto 48;
- "Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus", "Il Sorriso dell'anima onlus", "Cooperativa sociale della Brianza", "Azienda speciale consortile Consorzio Desio Brianza" hanno deciso di aderire alla progettualità sopra indicata e, di comune accordo tra le parti, si è stabilito che "Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus" sia l'unico referente nei rapporti con il Comune di Desio, in rappresentanza anche degli altri soggetti coinvolti, per l'attuazione di tale progettualità;
- i rapporti tra gli altri soggetti partecipanti alla sopra menzionata progettualità sono regolati da apposito atto convenzionale redatto a cura di "Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus", che è stato sottoscritto da tutti i partecipanti alla progettualità per accettazione integrale e indiscussa delle clausole in esso contenute pena la decadenza immediata e revoca di qualsivoglia diritto d'uso sull'immobile qui assegnato al rappresentante della progettualità nella successiva parte seconda;

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**A) PARTE PRIMA**

**Art.A.1** – Il Comune di Desio concede in uso a “Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus” che accetta, i seguenti immobili in uso esclusivo:

1. unità immobiliare con destinazione a sede operativa, sita in DESIO (MB), via Olmetto n. 48, piano T e 1°, composto di n.5 vani utili e accessori con estremi catastali identificati dal foglio 38, mapp.le 238 subalterno 738, cat. C/3 classe 4 rendita 769,11 e mapp.le 739, cat. C/3 classe 4 rendita 780,42 della superficie utile complessiva di mq. 445,00 di cui mq 220 al piano terra e mq 225 al piano primo circa;
2. un locale con destinazione magazzino identificato catastalmente al fg.38, mapp.le 238 sub 10 cat.C/2, classe 2 di mq 30 circa e limitrofo vano coperto di accesso al magazzino identificato al fg.38 mapp.le 238 sub 743 sul quale comunque permarrà e dovrà essere in qualsiasi momento consentito il diritto di passo a favore del Comune di Desio e/o suoi futuri aventi causa per l'accesso alle altre unità che si affacciano su di esso;

tutti con accesso dalla via Olmetto 48 e meglio individuati nella planimetria allegata al presente contratto, sotto la lettera A , in colore rosso.

**Art.A.2** – La concessione dei sopraindicati immobili viene effettuata in favore esclusivo di “Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus”, fatto salvo il diritto di passo sopra specificato, per l'uso di sede secondaria per lo svolgimento delle attività necessarie al conseguimento degli scopi statutari della stessa;

**Art.A.3** – E' vietato al concessionario di mutare l'uso dei locali, di sublocarli o cederli tutti o parte, anche gratuitamente, senza permesso scritto del concedente;

**Art.A.4** – Il concessionario s'impegna a versare un corrispettivo, complessivamente calcolato in di € 2.645,00 (duemilaseicentoquaratacinque/00) ovvero € 2.065,00 per la sede sociale, €580,00 per il locale magazzino e il limitrofo vano d'accesso, da pagarsi in due rate semestrali anticipate, con scadenza rispettivamente al 15/01 e al 15/07 di ogni anno mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: beneficiario Comune di Desio, c/o Unicredit Banca, corso Italia 34, IBAN: IT 50 A02008 33100 000102956928, indicando chiaramente il nominativo del concessionario e il periodo di riferimento, o secondo altra modalità indicata dall'amministrazione comunale nel corso dell'assegnazione. Tale canone risulta determinato ai sensi della delibera di G.C. n.174 del 14.06.1999 (magazzino e vano limitrofo), della delibera di Giunta Comunale n.349 del 20/12/2005 (riconferma canone già in precedenza concordato per la sede sociale) e della delibera n..... del .....

Le rate relative alle spese per le utenze comuni di cui al successivo **art.C.7** invece verranno chieste in un'unica soluzione annuale in corrispondenza dell'approvazione del consuntivo, o secondo altra modalità

indicata dall'amministrazione comunale nel corso dell'assegnazione e preventivamente concordata con la parte .

Il pagamento di cui sopra non dovrà essere sospeso per nessun motivo se non altrimenti concordato in forma scritta con l'Amministrazione. Il mancato pagamento totale o parziale del canone di concessione o delle spese accessorie di cui ai successivi articoli decorsa la scadenza prestabilita, e come meglio specificata in ogni singola nota di richiesta, determina la risoluzione ipso jure del contratto ai sensi dell'art.1457 del C.C. Si conviene l'essenzialità del termine suddetto ai sensi dell'art.1457 del C.C. Sulle somme non pagate il concessionario corrisponderà un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali.

L'importo del canone rimarrà invariato fino alla scadenza contrattuale, salvo l'aggiornamento annuale previsto dalla legge pari al 75% dell'indice ISTAT sulla variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.

## **B) PARTE SECONDA**

**Art.B.1**– Il Comune di Desio concede in uso a “Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus”, in qualità di referente, per l'attuazione del progetto a favore di soggetti portatori di disabilità attraverso l'attivazione di interventi residenziali temporanei di sostegno al nucleo familiare, che accetta i seguenti immobili in uso condiviso, con gli altri soggetti aderenti alla progettualità, di cui in premessa o selezionati secondo l'atto convenzionale di cui in premessa:

3. un'unità immobiliare con destinazione abitativa, sita in DESIO (MB), via Olmetto n.48, piano 1°, identificata catastalmente al fg.38 mapp.le 238 sub. 719, cat. A/3, classe 4, di mq catastali mq.92,00;

con accesso dalla via Olmetto 48 e meglio individuato nella planimetria allegata al presente contratto, sotto la lettera B, in colore blu.

**Art. B.2** – La concessione del sopraindicato alloggio viene effettuata in favore di “Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus”, in rappresentanza dei soggetti meglio specificati in premessa o comunque che saranno individuati quali utilizzatori dell'alloggio nel rispetto di quanto prescritto nell'atto convenzionale redatto da “Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus”, per l'uso previsto dalla progettualità e qui si stabilisce e concorda che la stessa cooperativa sia unico referente nei confronti del Comune concedente gli spazi per qualsiasi problematica o questione dovesse insorgere, compreso il periodico resoconto sull'andamento della progettualità stessa;

**Art.B.3**– E' vietato al concessionario di mutare l'uso dei locali, di sublocarli o cederli tutti o in parte, anche gratuitamente, senza permesso scritto del concedente al di fuori degli usi previsti dalla progettualità concordata e secondo le modalità specificatamente definite nell'atto convenzionale sopraccitato;

**Art.B.4** – Il concessionario s'impegna a versare per l'uso dell'alloggio un corrispettivo annuo di € 1.000,00 (milleeuro/00) determinato secondo lo schema di calcolo previsto per gli alloggi a canone concordato,

calcolato secondo l'Accordo Locale per la Città di Desio in vigore presso l'ente. Si conviene che il canone sia versato in due rate semestrali posticipate comprensive di spese condominiali, entro e non oltre 30 giorni successivi alla data di scadenza del relativo semestre, ad eccezione dell'ultima rata che sarà da versarsi in contemporanea alla sottoscrizione del verbale di rilascio dell'alloggio, unitamente alla rata relativa alle spese per le utenze comuni di cui al successivo **art.C.7** attraverso bonifico bancario alle seguenti coordinate: beneficiario Comune di Desio, c/o Unicredit Banca, corso Italia 34, IBAN: IT 50 A02008 33100 000102956928, indicando chiaramente il nominativo del concessionario e il periodo di riferimento, o secondo altra modalità indicata dall'amministrazione comunale nel corso dell'assegnazione preventivamente concordata con la parte.

Il pagamento di cui sopra non dovrà essere sospeso per nessun motivo se non altrimenti concordato in forma scritta con l'Amministrazione. Il mancato pagamento totale o parziale del canone di concessione o delle spese accessorie di cui ai successivi articoli, decorsa la scadenza prestabilita, come meglio specificata in ogni singola nota di richiesta, determina la risoluzione ipso jure del contratto ai sensi dell'art.1457 del C.C. Si conviene l'essenzialità del termine suddetto ai sensi dell'art.1457 del C.C. Sulle somme non pagate il concessionario corrisponderà un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali.

L'importo del canone rimarrà invariato fino alla scadenza contrattuale, salvo l'aggiornamento annuale previsto dalla legge pari al 75% dell'indice ISTAT sulla variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.

#### **C: CLAUSOLE COMUNI AD ENTRAMBE LE ASSEGNAZIONI**

**Art.C.1** – Tutti i locali di cui sopra vengono concessi per la durata di anni **quattro** a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna immobili, rispettivamente per gli immobili inclusi nella parte A e nella parte B. Trascorso tale termine l'assegnazione decadrà di diritto senza necessità di disdetta essendo esclusa la tacita proroga. L'eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente chiesto dal concessionario e approvato con atto della Giunta Comunale.

Il Comune, trattandosi di concessione amministrativa di locali afferenti al patrimonio indisponibile, potrà revocare, in toto o parzialmente, l'atto di assegnazione per sopravvenuta necessità di utilizzazione dei beni per usi di carattere istituzionale, in qualsiasi momento, inviando disdetta, con sei mesi di anticipo, senza nulla dovere all'assegnatario ad eccezione dell'eventuale rimborso del canone e delle spese per utenze a contatore riferite al periodo di mancato godimento dei locali già anticipate dalla cooperativa in base a quanto previsto dal successivo **art.C.7**. Il contratto potrà essere sciolto con la medesima modalità, anche quando si verifichi che l'assegnatario non rispetti le condizioni contrattuali stabilite o non ottemperi al pagamento del canone come concordato.

E' ammesso al concessionario recedere motivatamente in qualsiasi momento dall'assegnazione, previa comunicazione scritta da inviare con almeno un mese di anticipo al concedente, anche in maniera parziale, restituendo al Comune, in blocco solamente gli immobili inclusi nella parte prima o nella parte seconda del presente contratto. In tale caso la concessione continuerà a valere fino alla scadenza stabilita, solo per quegli immobili e per quelle clausole ad essi riguardanti che dovessero essere ancora detenuti dalla Cooperativa a seguito della parziale disdetta.

**Art.C.2** – Qualora il concessionario impiegasse i locali per un periodo più lungo di quello consentito, senza autorizzazione e in modo non occasionale, verrà ritenuto responsabile delle eventuali perdite derivanti al Comune concedente;

**Art.C.3**– La consegna dei locali verrà effettuata nello stato di fatto in cui si trovano e il concessionario dichiara di aver trovato i locali affidatigli in buono stato di manutenzione, a norma di legge, e così tutti gli impianti.

Eventuali lavori necessari al ripristino degli stessi per gli usi rispettivamente qui pattuiti nella parte prima e seconda, verranno eseguiti, direttamente e a totale spesa e cura del concessionario e/o degli utilizzatori nello specifico caso dell'alloggio di cui alla parte seconda, compreso gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria necessari per l'approntamento dell'alloggio stesso per la nuova progettualità da insediare, previa autorizzazione del competente ufficio comunale. E' demandata a "Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus" la responsabilità di organizzare i vari soggetti aderenti la progettualità in merito ai lavori ritenuti necessari, stabilendone le modalità di affidamento e di suddivisione delle relative responsabilità al soggetto che si farà promotore degli stessi, al quale competerà direttamente l'esecuzione a regola d'arte delle suddette opere, nel rispetto dei tempi e modi che verranno preventivamente stabiliti. Il comune concedente gli spazi sarà sollevato in ogni momento da qualsivoglia responsabilità e onere economico in merito a suddetti lavori.

**Art.C.4** – Alla scadenza o rescissione anticipata del presente contratto o parte di esso, nessun indennizzo è dovuto a qualsiasi titolo al concessionario o ad altro soggetto utilizzatore degli immobili e tutte le opere e migliorie effettuate nell'immobile dal concessionario o dai soggetti allo stesso collegati accederanno gratuitamente alla proprietà, salvo diversa decisione dell'amministrazione comunale. Gli spazi in generale comunque al momento della riconsegna dovranno essere restituiti in buono stato, così come consegnati, fatto sempre salvo il normale deperimento dovuto all'usura degli stessi.

**Art.C.5**- Qualora gli assegnatari intendessero realizzare delle opere nei locali oggetto del presente contratto dovranno produrre a propria cura e spese la documentazione necessaria e presentare il relativo progetto corredato dai necessari elaborati tecnici e contabili secondo le normative vigenti.

Gli interventi di cui al precedente comma, non dovranno compromettere gli aspetti ambientali e/o paesaggistici, causare situazioni pregiudizievoli sul territorio, in particolare per l'igiene e l'inquinamento, e non dovranno essere in contrasto con gli strumenti urbanistici ed il regolamento edilizio vigente.

I progetti dovranno comunque sempre essere preliminarmente presentati al Servizio Patrimonio e Demanio per ottenere la relativa approvazione. Tale parere non potrà in nessun caso sostituire il regolare iter procedurale a cui il progetto, se necessario, dovrà sottoporsi secondo le norme e regolamenti vigenti. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel progetto opportunamente approvato alla fine dell'iter procedurale il Comune potrà avvalersi dell'istituto della risoluzione o procedere alla revoca del contratto di assegnazione degli spazi.

**Art.C.6**- Tutti gli oneri necessari per la manutenzione ordinaria, per il funzionamento, nonché per la custodia e per qualsiasi altro lavoro inerente l'immobile e gli impianti, sono a carico totale dei soggetti

assegnatari, al Comune spetterà invece in generale la manutenzione straordinaria durante il periodo di assegnazione, fatto salvo quanto precisato al precedente **art.C.3** .

Il Comune avrà facoltà di effettuare controlli in ogni momento e prescrivere l'attuazione di lavori obbligatori per legge o per contratto. Per l'interruzione temporanea dell'uso dei beni concessi per la realizzazione di tali lavori, non sarà dovuto alcun rimborso.

**Art.C.7-** Le spese relative al consumo dell'energia elettrica e di gas metano inerenti all'uso delle unità immobiliari sono a diretto carico degli utilizzatori che dovranno provvedere ad intestarsi direttamente i contatori e a versarle direttamente agli enti eroganti.

Le spese relative al consumo dell'energia elettrica delle parti comuni e le spese relative all'acqua potabile e ascensore saranno anticipate dal Comune intestatario delle utenze che successivamente ne richiederà il rimborso per la quota di competenza delle unità immobiliari concesse, al responsabile di "Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus", sia per quanto riguarda gli immobili dati in uso esclusivo, sia per quanto riguarda quelli assegnati, all'interno della progettualità di cui alla parte seconda, in uso condiviso. In particolare, per queste ultime unità immobiliari, "Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus" è autorizzato a richiedere a sua volta il rimborso delle spese chieste dal Comune, agli altri utilizzatori degli immobili, con la modalità che riterrà più opportuna, esonerando il Comune da qualsivoglia intervento in merito.

Per quanto riguarda altre utenze necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali della Cooperativa Il Seme o della progettualità di assistenza alle persone con disabilità (rete telefonica, implementazione dei punti luce a soffitto, ecc...) gli assegnatari dovranno provvedere direttamente a propria cura e spese all'installazione e attivazione – previa autorizzazione e verifica della fattibilità da parte del Servizio Lavori Pubblici dell'ente e come meglio specificato nell'atto convenzionale di cui in premessa. Gli stessi utilizzatori dei beni dovranno provvedere al pagamento di tali utenze direttamente intestandosi i relativi contratti.

**Art.C.8** – Si precisa che l'assegnazione degli spazi di cui alla parte seconda ha carattere prettamente abitativo, per cui si autorizzano gli utilizzatori a chiedere e concordare direttamente eventuali agevolazioni con gli enti erogatori o gestori delle forniture delle utenze e/o dei servizi ad essi inerenti, riservate a tale destinazione d'uso.

**Art.C.9** – "Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus" dovrà provvedere personalmente alla denuncia di inizio occupazione sia per gli immobili di cui alla parte prima, qualora necessaria, che per quelli alla parte seconda da presentare all'ufficio tributi del Comune di Desio ai fini del corretto calcolo della relativa tassa rifiuti.

**Art.C.10** - Il concessionario dichiara di essere a conoscenza che gli immobili allo stesso assegnati sono parte dello stabile di proprietà comunale di via Olmetto 48 e pertanto ne accetta indiscriminatamente il rispetto delle più comuni regole del vivere comune e di buon vicinato e si dichiara già disponibile fin d'ora ad accettare il regolamento di gestione degli spazi comuni, al momento in fase di redazione da parte del servizio politiche della casa dell'ente e si impegna a riportare tale prescrizione anche a tutti gli altri utilizzatori dei beni.

**Art.C.11** – Il concessionario e gli utilizzatori tutti saranno direttamente responsabili verso il concedente e i terzi dei danni causati per propria colpa o dei propri assistiti da spargimento di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dei locali. Al "Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus" viene demandato il compito di riferire tempestivamente, non appena ne sia venuto a conoscenza o abbia anche solo sentore, qualsiasi negligenza o uso improprio dell'alloggio al Comune concedente che interverrà con le azioni che, a seconda del caso, riterrà più opportune.

Gli utilizzatori degli immobili assegnati sono autorizzati a depositare nei locali i beni di propria proprietà, ovvero tutti i materiali, necessari per lo svolgimento delle attività di statuto, esonerando il comune concedente da ogni responsabilità al riguardo e avendo cura di non impedire l'agevole uso degli spazi agli altri soggetti che insieme ne usufruiscono.

Nei locali assegnati, comunque, non potranno mai essere create situazioni o depositati oggetti che possano pregiudicare la sicurezza nella fruizione degli stessi. L'utilizzatore che non rispetti questa fondamentale clausola sarà ritenuto direttamente responsabile degli eventuali danni provocati e come tale sarà chiamato a risponderne.

**Art.C.12**– I locali assegnati costituiscono spazio sociale ed economico a servizio della collettività per i quali è richiesto un costante controllo dello stato ambientale e funzionale; le attrezzature e tutti gli impianti che vi insistono devono risultare in ogni momento in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione. Pertanto "Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus" e tutti gli utilizzatori degli spazi:

- saranno responsabili, di fronte al Comune, degli eventuali inconvenienti che il Comune medesimo avesse a rilevare in dipendenza dell'uso degli impianti di cui trattasi.;
- non potranno farne, nè consentirne uso difforme rispetto a quanto stabilito nel presente contratto.

In particolare, per quanto riguarda l'alloggio assegnato all'interno del progetto a favore di soggetti portatori di disabilità, "Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus", in qualità di referente, avrà il compito di segnalare tempestivamente al Comune di Desio qualsiasi irregolarità venisse riscontrata nell'uso dell'immobile da parte di qualsivoglia utilizzatore e alla stessa viene conferito il poter di sospendere o revocare, anche con effetto immediato, l'uso dell'alloggio a qualsiasi utilizzatore dovesse violare le regole in questo contratto stabilite o stabilite nell'atto convenzionale di gestione del servizio.

**Art.C.13** - L'assegnatario e gli utilizzatori tutti saranno responsabili per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dallo svolgimento della propria attività all'interno dei locali assegnati in uso esclusivo, per il quale "Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus" ne risponderà individualmente, per quelli assegnati in uso condiviso di cui alla parte seconda del presente contratto, si conviene inoltre che "Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus" sarà unico "referente" nei confronti del Comune di Desio per qualsiasi danno alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare anche qualora l'evento non fosse imputabile a sua diretta responsabilità. La responsabilità che rimarrà sempre e comunque a carico dell'autore del fatto gravoso. È pertanto opportuno che l'assegnatario e tutti gli utilizzatori degli immobili oggetto del presente contratto si premuniscano di idonea polizza assicurativa che copra i rischi inerenti la propria l'attività e i danni verso terzi. Il Comune è esonerato da qualsiasi rischio o colpa derivante da tale mancanza.

Il concessionario e gli utilizzatori degli immobili esonerano il concedente da ogni responsabilità per qualsiasi danno che potesse provenirgli da fatto di terzi e segnatamente per furti.

**Art.C.14** – L'assegnatario, e tutti i soggetti utilizzatori degli immobili, sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di beni appartenenti al patrimonio pubblico e dettate da:

- leggi nazionali e regionali ;
- regolamenti Comunali ;
- legislazione antincendio.

**Art.C.15** - Le infrazioni alle disposizioni e alle condizioni del presente contratto, riscontrate rispettivamente per gli immobili inclusi nella parte A o nella parte B comportano la risoluzione, di diritto e di fatto del provvedimento di concessione a danno e spese del concessionario ai sensi dell'art.1456 del C.C., con riferimento alla medesima parte e la immediata riconsegna al Comune dei beni nella stessa concessi, lasciando inalterata l'altra che potrà continuare a sussistere fino alla naturale scadenza.

**Art.C.16** - Ove nel corso della concessione venga dichiarata l'inabitabilità/inagibilità o comunque inidoneità all'uso contrattuale di tutti o parte dei locali, il concedente per l'eventuale risoluzione del contratto dovrà solo restituire la parte di pigione anticipatagli, proporzionale al mancato godimento, escluso ogni altro compenso ed ogni ragione di danni.

**Art.C.17** – Per quanto non espressamente riportato nel presente contratto si farà riferimento al codice civile o alle vigenti norme in materia specifica di assegnazione di immobili con esclusione di quanto previsto all'art. 1370 del codice civile che qui si intende in toto derogato;

**Art.C.18** - A tutti i fini del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giuridica il concessionario comunica il seguente indirizzo “Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus”, via Leopardi 13/A, Cesano Maderno (prov. MB);

**Art.C.19** – A seguito del D.L. 196/2003, le parti autorizzano a comunicare a terzi i propri dati personali, a trattarli, anche elettronicamente, in relazione agli adempimenti concessi alla presente assegnazione tanto a norma degli art.1341 e 1342 del C.C.

**Art.C.20** – Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto.

DESIO, .../.../.....

Il concessionario/referente del progetto  
Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus  
il Presidente

Il concedente  
Comune di Desio  
Dirigente Area Lavori Pubblici

Rino Caron

Arch.Luigi Fregoni

**A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti previa lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente contratto nello specifico in materia di limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero che sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (artt.A.3, A.4, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.9, C.10, C.11, C.12,C.13, C.14, C.15, C.16, C.17, C.18, C.19, C.20). dichiarano espressamente di approvarle.**

Il concessionario/referente del progetto

Il Seme Società Cooperativa Sociale Onlus

il Presidente

Rino Caron

Il concedente

Comune di Desio

Dirigente Area Lavori Pubblici

Arch.Luigi Fregoni

**Per presa visione ed accettazione delle clausole che li riguardano indirettamente**

Il Sorriso dell'anima Onlus

*il Presidente*

*Avv. Damiano Monti*

Cooperativa sociale della Brianza

*Il Presidente*

*Sig.ra Libanoro Nicoletta*

Azienda speciale consortile Consorzio Desio Brianza

*Il Presidente*

*Dott.Dario Angelo Colombo*